

Presentazione della domanda durante il periodo di trattenimento presso il CPR – Cass. n. 8840/2023

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Protezione internazionale - Presentazione della domanda durante il periodo di trattenimento presso il CPR - Rigetto della domanda - Conseguenze sul trattenimento - Oneri in caso di proroga.

Nel caso in cui sia intervenuta la decisione di rigetto sulla sospensiva richiesta ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, dallo straniero - già trattenuto presso il CPR in pendenza di ricorso giurisdizionale avverso il rigetto della protezione internazionale deciso dalla commissione territoriale - il titolo di trattenimento, fondato sull'art. 6, comma 3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, viene meno e riprende vigore il trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, che era stato sospeso ex art. 6, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 142 citato, con i conseguenti oneri di attivazione in capo all'autorità di pubblica sicurezza per le proroghe eventualmente necessarie ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8840 del 29/03/2023 (Rv. 667473 - 01)

Corte

Cassazione

8840

2023